

STATUTO

**DIVINA PROVVIDENZA E
MONS. SIGNORI IMPRESA
SOCIALE SRL ETS**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: FOSSANO CN VIA ORFANOTROFIO
6

Numero REA: CN - 316440

Codice fiscale: 03785740048

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 21-12-2018 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO C AL REPERTORIO 289902/50330

Articolo 1 Denominazione

È costituita ai sensi della legge 6 giugno 2016 n. 106 e del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 112 una società a responsabilità limitata avente la qualifica giuridica di "Impresa sociale", denominata "DIVINA PROVVIDENZA E MONS. SIGNORI Impresa Sociale SRL ETS", senza vincoli di rappresentazione grafica.

Articolo 2 Oggetto

2.1 L'Impresa sociale è senza fini di lucro ed ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento di una o più delle seguenti attività previste dall'articolo 2 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 112 che ne costituiscono l'oggetto sociale:- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, e di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

- interventi e prestazioni sanitarie;
- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

In particolare l'attività potrà essere svolta attraverso:

- la gestione di presidi socio-assistenziali, servizi di accoglienza ed assistenza a persone con qualsiasi tipo di disabilità e disturbo, nonché rivolte a soggetti deboli;
- la gestione di ogni tipo di struttura che promuova la solidarietà e la cultura religiosa quali scuole, asili, case per ferie ed ostelli.

L'Ente potrà, pertanto, promuovere, organizzare ed erogare:

- servizi di assistenza tutelare, socio assistenziali e socio sanitari di tipo residenziale a degenza piena, anche per limitati periodi di tempo;
- servizi socio assistenziali e socio sanitari di tipo semi residenziali in regime diurno;
- servizi di assistenza domiciliare.

I servizi previsti si articolano, fatte salve le prescritte autorizzazioni in materia, nelle

seguenti unità di offerta:

- reparti assistenziali strutturalmente idonei all'accoglienza, anche per limitati periodi di tempo, di disabili adulti che, pur nella complessità della patologia correlata al grado di disabilità, mantengono potenzialità di recupero in particolare sul piano socio relazionale;
- reparti assistenziali strutturalmente idonei all'accoglienza, anche per limitati periodi di tempo, di disabili adulti che necessitano di un elevato grado di assistenza alla persona per mantenere le abilità residue, in presenza di gravi e plurimi deficit psico-fisici;
- reparti assistenziali strutturalmente idonei all'accoglienza, anche per limitati periodo di tempo, di multi-disabili adulti di grado medio lieve con necessità di supporto educativo e sostegno tutelare;
- pronta accoglienza di multi-disabili adulti di grado lieve con necessità di supporto educativo e sostegno tutelare.

L'accesso ai servizi proprio delle singole unità d'offerta, tranne quelli eventualmente convenzionati con i servizi pubblici, saranno prioritariamente riservati ai cittadini residenti nell'ambito territoriale del Comune o della Diocesi di Fossano, secondo criteri che saranno stabiliti in apposito regolamento interno da approvarsi.

L'Ente potrà altresì svolgere altri servizi a valenza sociale ed assistenziale, secondo le necessità sociali del momento, compatibilmente con il carattere, la struttura e l'organizzazione dello stesso.

2.2 Lo svolgimento delle suddette attività potrà avvenire con l'utilizzo di proprio personale retribuito, con l'apporto di lavoro volontario gratuito o mediante distacco temporaneo di personale degli enti soci o avvalendosi di prestazioni, previa convenzione o stipula di idonei contratti, fornite da cooperative sociali prevalentemente operanti sul territorio del Cuneese.

2.3 Per lo svolgimento delle suddette attività, l'impresa sociale potrà acquisire immobili in affitto, comodato, usufrutto o proprietà e stipulare contratti e convenzioni, in qualunque forma prevista dalla legge, con enti pubblici e privati.

2.4 In via strumentale al raggiungimento dell'oggetto sociale, la società potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie ritenute necessarie o utili, prestare fidejussioni e garanzie reali stipulare mutui e finanziamenti bancari, beneficiare di contributi pubblici e privati, assumere partecipazioni in enti e società, contribuire al finanziamento ed allo sviluppo di cooperative sociali o altre imprese sociali, il tutto nei limiti e nel rispetto delle norme di legge.

Articolo 3 Sede sociale e domicilio

3.1 La società ha sede in Fossano.

3.2 L'organo amministrativo, può istituire e sopprimere, in Italia ed all'estero, filiali, succursali, agenzie o unità locali. Compete all'assemblea dei soci la decisione di istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie e spostare la sede legale nell'ambito dello stesso comune di Fossano.

Articolo 4 Durata

La durata della società è stabilita fino al 31 dicembre 2050.

Articolo 5 Capitale e soci

5.1 Il capitale sociale è di euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero) . Esso potrà essere aumentato anche mediante conferimento di beni in natura, di crediti ed in genere di tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica.

5.2 I soci possono essere enti senza fini di lucro, società cooperative sociali, altre imprese sociali e persone fisiche.

5.3 Le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale al conferimento effettuato.

5.4 I soci potranno provvedere al fabbisogno finanziario della società erogando somme a titolo di versamento in conto capitale ovvero di finanziamento, nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente. Sia i versamenti in conto capitale che i finanziamenti eventualmente effettuati dai soci, non daranno diritto al pagamento di alcun interesse. Il rimborso di detti finanziamenti è comunque sottoposto alle limitazioni di cui all'articolo 2467 del Codice Civile per i casi previsti da detta norma.

Articolo 6 Trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi

Il socio che intende alienare o comunque

trasferire la propria partecipazione, dovrà comunicare la propria offerta a mezzo lettera raccomandata all'Organo Amministrativo: l'offerta deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, tra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento. L'Organo Amministrativo entro dieci giorni dal ricevimento della raccomandata comunicherà l'offerta agli altri soci, che dovranno esercitare il diritto di prelazione con le seguenti modalità:

a) ogni socio interessato all'acquisto deve far pervenire all'Organo Amministrativo la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata non oltre trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione da parte dell'Organo Amministrativo;

b) la partecipazione dovrà essere trasferita entro quindici giorni dalla data in cui l'Organo Amministrativo avrà comunicato al socio offerente

- a mezzo raccomandata da inviarsi entro venti giorni dalla scadenza del termine di cui sub a)

- l'accettazione dell'offerta con l'indicazione dei soci accettanti, della ripartizione tra gli stessi della partecipazione offerta, della data fissata per il trasferimento e del notaio a tal fine designato dagli acquirenti.

Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, la partecipazione offerta spetterà ai soci interessati in proporzione alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta. Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene e che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunciato all'atto dell'esercizio della prelazione loro spettante. La comunicazione dell'intenzione di trasferire la partecipazione formulata con le modalità indicate equivale a proposta contrattuale ai sensi dell'art. 1326 c.c. Pertanto il contratto si intenderà concluso nel momento in cui chi ha effettuato la comunicazione viene a conoscenza della accettazione dell'altra parte. Da tale momento, il socio cedente è obbligato a concordare con il cessionario la ripetizione del negozio in forma idonea all'iscrizione nei pubblici registri, con contestuale pagamento del prezzo come indicato nella comunicazione.

Articolo 7 Morte del socio

Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per successione a causa di morte.

In caso di morte di un socio i soci superstiti avranno la facoltà (e non l'obbligo), entro diciotto mesi dall'apertura della successione, di acquistare la quota del socio defunto al prezzo da determinarsi in base al patrimonio sociale. Se il diritto d'opzione è esercitato da un solo socio, questi avrà diritto di acquistare l'intera quota sociale del socio defunto; se invece, più soci manifestano l'intenzione di acquistare la quota suddetta, questa verrà ripartita tra gli stessi in misura proporzionale alle rispettive quote di partecipazione alla società. In ogni caso l'opzione di acquisto dovrà riguardare l'intera quota caduta in successione e dovrà essere comunicata a tutti gli eredi con lettera raccomandata A.R. contenente tutte le modalità previste per la realizzazione del trasferimento. In caso di mancato esercizio del diritto di opzione nei termini e con le modalità di cui sopra, il trasferimento delle quote «mortis causa» non è sottoposto ad alcun altro limite o condizione.

Articolo 8 Recesso

8.1 Il diritto di recesso spetta al socio nei casi di cui agli artt. 2473 co. 1 e 2481-bis c.c., e negli altri casi previsti dalla legge.

8.2 Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno. La raccomandata deve essere inviata entro 60 giorni dall'iscrizione nel registro imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. L'organo amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro 60 giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza. Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società. Il recesso non può essere esercitato e, se già

esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni dall'esercizio del recesso, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

8.3 Per quanto riguarda il rimborso della quota e la determinazione del valore di essa si applicano le disposizioni cui all'art. 2473 co. 3 e 4 c.c., nel rispetto della normativa prevista in materia di impresa sociale.

Articolo 9 Amministratori

9.1 La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede della nomina:

- a. da un amministratore unico;
- b. da un consiglio di amministrazione composto da due o più membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina;
- c. da due o più amministratori con poteri congiunti, disgiunti o da esercitarsi a maggioranza.

Qualora vengano nominati due o più amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un consiglio di amministrazione.

9.2 Per organo amministrativo si intende l'amministratore unico, oppure il consiglio di amministrazione, oppure l'insieme di amministratori cui sia affidata congiuntamente o disgiuntamente l'amministrazione.

9.3 Gli amministratori possono anche essere non soci, ma la maggioranza dell'organo amministrativo deve essere composta da soci o da rappresentanti delle persone giuridiche socie.

9.4 Gli amministratori devono avere i requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza previsti dalla normativa in materia di società a responsabilità limitata e società per azioni, ove compatibili e del Decreto Legislativo n.39 del 2013.

Articolo 10 Durata della carica, revoca, cessazione

10.1 Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina.

10.2 Gli amministratori sono rieleggibili.

10.3.1 La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

10.3.2 Nel caso di nomina del consiglio di

amministrazione se per qualsiasi causa viene meno la metà dei consiglieri, in caso di numero pari, o la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari, si applica l'articolo 2385 c.c.

Articolo 11 Consiglio di amministrazione

11.1 Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente. Il consiglio di amministrazione può, nei limiti di legge, delegare proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri, determinando il contenuto della delega. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'articolo 2475 quinto comma, c.c..

11.2 Il consiglio di amministrazione, gli amministratori o l'amministratore unico possono, nelle forme di legge, nominare procuratori per singoli atti o per categorie di atti, determinandone le attribuzioni ed i poteri.

Articolo 12 Adunanze del consiglio di amministrazione

12.1 Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia, tutte le volte che il presidente lo giudichi opportuno, o quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo (1/3) dei suoi membri. La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

12.2 Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi se nominati. Le adunanze sono presiedute dal presidente o, in caso di suo impedimento o assenza, dal vice presidente, se nominato; mancando questi, dall'amministratore presente più anziano d'età.

12.3 Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.

12.4 Delle deliberazioni della seduta si redigerà

un verbale firmato dal presidente e dal segretario se nominato che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

12.5 Nel caso di Consiglio di Amministrazione composto di due soli membri, occorre la presenza effettiva della totalità degli amministratori in carica e le deliberazioni sono prese all'unanimità dei voti dei presenti. Nel caso di Consiglio di Amministrazione composto di due soli membri, qualora gli amministratori non raggiungano un accordo sulle deliberazioni da adottare, si intende decaduto l'intero consiglio di amministrazione e deve convocarsi senza ritardo l'assemblea per la nomina dei nuovi amministratori.

12.6 Il Consiglio di Amministrazione si può riunire in audio-videoconferenza, od in sola audio conferenza, purché siano rispettate le seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia possibile identificare con certezza tutti i soggetti partecipanti;
- che sia possibile per tutti i partecipanti intervenire nella discussione e visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Articolo 13 Poteri dell'organo amministrativo

13.1 L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione della società. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

13.2 Nel caso di consiglio di amministrazione formato da due membri, qualora gli amministratori non siano d'accordo circa la eventuale revoca di uno degli amministratori delegati, entrambi i membri del consiglio decadono dalla carica e devono, entro 60 giorni sottoporre alla decisione dei soci la nomina di un nuovo organo amministrativo.

13.3 Nel caso di nomina di più amministratori, al momento della nomina i poteri di amministrazione possono essere attribuiti agli stessi congiuntamente, disgiuntamente o a maggioranza, ovvero alcuni poteri di amministrazione possono essere attribuiti in via disgiunta e altri in via congiunta. In mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina in ordine alle modalità di

esercizio dei poteri di amministrazione, detti poteri si intendono attribuiti agli amministratori disgiuntamente tra loro. Nel caso di amministrazione congiunta i singoli amministratori non possono compiere alcuna operazione, salvi i casi in cui si renda necessario agire con urgenza per evitare un danno alla società.

13.4 Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

13.5 Qualora l'amministrazione sia affidata disgiuntamente a più amministratori, in caso di opposizione di un amministratore all'operazione che un altro intende compiere, competenti a decidere sull'opposizione sono i soci.

Articolo 14 Rappresentanza

La rappresentanza della società e la firma sociale, di fronte ai terzi ed in giudizio, spettano:

- in caso di nomina di un consiglio di amministrazione, al presidente del consiglio di amministrazione e, se nominato, al vice presidente in caso di assenza o impedimento del presidente, nonché a ciascuno degli amministratori delegati nei limiti della delega agli stessi conferita;
- in caso di nomina di più amministratori, agli stessi congiuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo in cui sono stati attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione;
- in caso di nomina di un amministratore unico, a quest'ultimo. La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Articolo 15 Compensi degli amministratori

Agli amministratori potrà essere eventualmente erogato un compenso per l'opera svolta, nei limiti di quanto deliberato dalla assemblea ordinaria dei soci e comunque, se previsto dal predetto D.lgs. 3 luglio 2017 n. 112.

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese vive sostenute e documentate per ragioni del loro ufficio.

Articolo 16 Organo di controllo

16.1 Ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 112 il controllo sull'impresa sociale è esercitato da uno o più sindaci nominati dall'assemblea dei soci e con mandato triennale eventualmente rinnovabile, aventi i requisiti di cui all'articolo 2397 comma

2 e 2399 del codice civile e la qualifica di "revisori legali dei conti".

16.2 I sindaci vigilano sull'osservanza della legge e dello statuto e sui principi della corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto amministrativo, organizzativo, contabile e sul suo concreto funzionamento.

16.3 I sindaci esercitano inoltre compiti di monitoraggio sull'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di interesse generale, assenza dello scopo di lucro, struttura proprietaria, coinvolgimento dei lavoratori e soggetti interessati, inquadramento dei lavoratori ed attestano che il bilancio sociale sia redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai soci.

16.4 I sindaci hanno diritto al compenso nella misura deliberata dall'assemblea di nomina e per tutto il mandato.

16.5 Nel caso in cui l'impresa sociale superi per due esercizi consecutivi due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435 bis del codice civile, l'assemblea dei soci dovrà attribuire al sindaco unico o al collegio sindacale la funzione di controllo legale dei conti, ai sensi della legge.

Articolo 17 Decisioni dei soci

I soci decidono in assemblea sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dalle presenti norme sul funzionamento della società, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione. Compete ai soci la decisione in merito alla nomina dei liquidatori ed ai criteri di svolgimento della liquidazione.

Articolo 18 Diritto di voto

18.1 Hanno diritto di voto i soci che risultano regolarmente registrati nei pubblici registri.

18.2 Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

18.3 Il socio moroso non può partecipare alle decisioni dei soci.

Articolo 19 Assemblea

19.1 L'assemblea deve essere convocata dall'organo

amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia. In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dall'organo di controllo, se nominato, o anche da un socio.

19.2 L'assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio dei soci. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in convocazione, l'assemblea non risulti legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

19.3 Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i sindaci non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione e degli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi. L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Tale termine potrà essere prorogato sino a 180 (centottanta) giorni dalla data di chiusura dell'esercizio qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedano particolari esigenze legate alla struttura o all'oggetto della società; in tali casi gli amministratori saranno tenuti a segnalare le ragioni della dilazione nella propria relazione sulla gestione ovvero, qualora quest'ultima non sia obbligatoria, nella nota integrativa.

19.4 L'assemblea si può riunire in audio-videoconferenza, od in sola

audio-conferenza, purché siano rispettate le seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

19.5 Spetta all'assemblea l'annuale approvazione del bilancio sociale che deve essere redatto secondo le linee guida adottate con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Il bilancio sociale deve essere depositato presso il registro delle imprese e pubblicato sul sito internet dell'impresa sociale.

Articolo 20 Coinvolgimento dei lavoratori e dei soggetti interessati all'attività dell'impresa sociale

20.1 Ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n.112, l'impresa sociale assicura il coinvolgimento dei lavoratori e degli utenti dei servizi di natura abitativa e socio assistenziale erogati dalla società attraverso la partecipazione di loro rappresentanti all'assemblea dei soci con diritto di partecipare alle delibere riguardanti:

- l'approvazione del bilancio di esercizio;
- l'approvazione del bilancio sociale;
- l'adozione o l'applicazione o la variazione del CCNL di riferimento per i dipendenti subordinati;
- la fissazione e variazione delle tariffe applicate agli utenti per i servizi posti in essere, dei canoni di affitto e/o godimento dell'unità immobiliare (alloggio sociale);

- l'adozione e modifica di regolamenti per la fruizione dei servizi;
- l'apertura e cessazione di attività, unità locali e produttive, servizi;
- l'adozione di forme di ristrutturazione dell'impresa e l'adozione di ammortizzatori sociali.

20.2 Nel caso in cui l'impresa sociale superi due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435 bis del codice civile ridotti della metà, i lavoratori dipendenti e gli utenti esprimeranno congiuntamente un componente sia dell'organo di amministrazione che dell'organo di controllo sindacale, che pertanto non sarà più monocratico ma collegiale.

Articolo 21 Svolgimento dell'assemblea

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico, dal presidente del consiglio di amministrazione (nel caso di nomina del consiglio di amministrazione) o dall'amministratore più anziano di età (nel caso di nomina di più amministratori con poteri disgiunti o congiunti). In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

Articolo 22 Deleghe

22.1 Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante.

22.2 La rappresentanza può essere conferita ad amministratori, ai sindaci o al revisore, se nominati.

Articolo 23 Verbale dell'assemblea

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario se nominato o dal notaio nell'osservanza di quanto prescritto dall'art.2375 c.c. Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

Articolo 24 Quorum costitutivi e deliberativi

24.1 L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta.

24.2 Per le delibere aventi ad oggetto:

- l'approvazione del bilancio di esercizio;
- l'approvazione del bilancio sociale;

- l'adozione o l'applicazione o la variazione del CCNL di riferimento per i dipendenti subordinati;
- la fissazione e variazione delle tariffe applicate agli utenti per i servizi posti in essere, dei canoni di affitto e/o godimento dell'unità immobiliare (alloggio sociale);
- l'adozione e modifica di regolamenti per la fruizione dei servizi;
- l'apertura e cessazione di attività, unità locali e produttive, servizi;
- l'adozione di forme di ristrutturazione dell'impresa e l'adozione di ammortizzatori sociali, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n.112, dovrà essere garantito il diritto di partecipazione dei lavoratori e degli utenti dei servizi di natura abitativa e socio assistenziale erogati dalla società, con le modalità previste dalla normativa citata e sue successive modifiche ed integrazioni.

24.3 Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente atto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

24.4 Nei casi in cui per legge o in virtù del presente, il diritto di voto della partecipazione è sospeso, si applica l'articolo 2368, comma 3 c.c.

Articolo 25 Bilancio e utili

25.1 Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

25.2 Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale indivisibile fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, fatto comunque salvo il divieto di distribuzione di utili provenienti dall'esercizio di eventuale riscossione dei contributi di cui al D.Lgs 15 maggio 2017, n. 70 e negli otto anni successivi, verranno ripartiti nel seguente modo:

- un dividendo ai soci non superiore a 2,5 punti percentuali in più del tasso di remunerazione massima dei buoni fruttiferi postali ragguagliato al capitale sottoscritto e versato; in ogni caso a dividendo non potrà essere destinata una somma superiore al (cinquanta per cento) dell'utile totale;
- la restante parte a riserva statutaria indivisibile.

25.3 In deroga a quanto disposto nel comma precedente, l'intero utile potrà essere destinato alla riserva statutaria indivisibile dedotto

quanto destinato alla riserva legale.

25.4 Le riserve sono indivisibili per i soci, sia durante la vita della società, che all'atto dello scioglimento.

Articolo 26 Scioglimento e liquidazione

26.1 La società si scioglie per le cause previste dalla legge.

26.2 Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea nomina uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

26.3 In caso di scioglimento anche volontario o di perdita volontaria della qualifica di impresa sociale, il patrimonio residuo, dedotto solo il capitale effettivamente versato dai soci ed i dividendi deliberati e non distribuiti, è devoluto ad altri enti del terzo settore costituiti ed operanti da almeno tre anni, diversi dai soci stessi.

Articolo 27 Norma di rinvio

Per tutto quanto non sia previsto espressamente nel presente atto si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile in materia di società a responsabilità limitata, o della società per azioni, ove compatibili, e alle disposizioni di legge in materia di imprese sociali.

IN ORIGINALE FIRMATO

ALLASIA FRANCO

FRUTTERO DORIANO

ALBERTO SIFFREDI NOTAIO

17 di 17